MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ufficio Centrale del Bilancio presso
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

ARRIVO - 8 OTT. 2008
Prot. n. 15695
Del 8-X-08

CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO
SUI MINISTERI DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI

20 OTT. 2008

Reg. 5 Foglio 371

CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO
SUI MINISTERI DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI

14 OTT. 2008

Prot. n. 2145

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

VISTI gli articoli 23 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 e successive modificazioni, recante "Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali";

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio";

VISTA la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, recante "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici";

VISTO l'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, recante "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Il Ministro

per i Beni e le Attività Culturali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni, recante "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della L. 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296", ed in particolare l'articolo 15;

VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2008 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il decreto ministeriale 9 luglio 2008 con il quale è stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, adottata con il citato decreto ministeriale 18 giugno 2008;

DECRETA:

TITOLO I
ORDINAMENTO DELL' ISTITUTO CENTRALE PER LA DEMOETNOANTROPOLOGIA

Art. 1
Istituto centrale per la demoetnoantropologia

1. L'Istituto centrale per la demoetnoantropologia, di seguito denominato ICDE, istituito dall'articolo 15, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26

novembre 2007, n. 233, subentra, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 18 giugno 2008, al Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari, conseguentemente soppresso.
2. Le relative competenze, il personale, le risorse finanziarie e strumentali, le attrezzature e il materiale tecnico e documentario sono trasferiti all'ICDE che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'organismo soppresso.

Art. 2
Compiti istituzionali

1. L'ICDE svolge, con valenza sull'intero territorio nazionale, attività di:
- tutela, salvaguardia, valorizzazione e promozione, in Italia ed all'Estero, dei beni costituenti il patrimonio etnoantropologico italiano, nonché studio, ricerca, esposizione e divulgazione della conoscenza dello stesso;
- consulenza, nei riguardi degli altri organi dello Stato e degli enti pubblici in generale, in relazione all'identità, autenticità e valore dei beni materiali ed immateriali costituenti il patrimonio etnoantropologico italiano;
- cura dei rapporti e degli scambi con organismi di ricerca italiani ed internazionali, nonché con gli enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali specializzati nella materia ed interessati alla tutela e valorizzazione dei beni etnoantropologici.

2. Al conseguimento dei fini istituzionali l'ICDE provvede con le risorse finanziarie di bilancio ordinarie e straordinarie; con i proventi derivanti dallo svolgimento delle sue attività istituzionali e dalle attività di pubblicazione e collaborazione con soggetti pubblici e privati; con erogazioni liberali; con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, dell'Unione Europea nonché di organizzazioni internazionali finalizzati ad attività rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attività di studio e di ricerca.
3. Al fine di un ottimale utilizzo delle risorse, della diffusione e della qualità dei servizi, l'ICDE coordina la propria attività con quella degli altri Istituti centrali e ad autonomia speciale, vigilati e coordinati dalla Direzione generale competente.

Art. 3
Organizzazione dell'Istituto centrale per la demoetnoantropologia

1. L'ICDE è ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e afferisce alla Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici.

2. L'ICDE è diretto da un dirigente storico dell'arte, di seguito indicato come Direttore, nominato secondo le procedure richiamate all'articolo 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.
3. L'ICDE è organizzato in Laboratori e Servizi ed è articolato secondo la seguente struttura:
a) Servizio per la programmazione dell'attività espositiva, di ricerca e censimento e per il collegamento con gli organi centrali e periferici del Ministero;
b) Laboratori per i rilevamento dei beni interessanti il patrimonio etnoantropologico, così articolati:
- laboratorio per la fotografia ed il censimento dei beni;
- laboratorio per gli audiovisivi;
- laboratorio per il restauro del materiale etnoantropologico;
- laboratorio per l'attività didattica e sperimentale;
c) Servizio per l'ordinamento, l'elaborazione e l'utilizzazione dei dati;
d) Servizio per la tutela, la valorizzazione e la divulgazione della conoscenza del patrimonio etnoantropologico;
e) Servizio amministrativo;
f) Servizio tecnico.
4. Presso l'ICDE sono presenti la Biblioteca, il Gabinetto delle Stampe, nonché il Museo nel quale sono conservate le testimonianze culturali materiali ed immateriali delle tradizioni regionali italiane.
5. L'organizzazione può essere variata, con decreto del Ministro, in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'ICDE previa deliberazione del Comitato di gestione.

Art. 4
Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore sovrintende all'attività e al funzionamento dell'ICDE, ne determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici in coerenza con la direttiva generale del Ministro e con gli altri atti di indirizzo, sotto la vigilanza della Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici.
2. Previa deliberazione del Comitato di gestione, impegna e ordina, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese dell'ICDE.
3. Entro il mese di gennaio di ogni anno presenta al Direttore generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici una relazione sull'attività svolta dall'ICDE nell'anno precedente e sul programma predisposto per l'anno in corso.

Art. 5
Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico svolge una funzione consultiva sulle questioni a carattere tecnico scientifico nelle materie di competenza dell'ICDE.
2. Il Consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del programma di attività dell' ICDE e per il migliore svolgimento delle relative funzioni. Valuta lo specifico apporto delle attività dell' ICDE a livello nazionale e internazionale, anche attraverso la predisposizione di relazioni annuali di valutazione.
3. Il Consiglio scientifico esprime pareri non vincolanti.
4. Il Consiglio scientifico è nominato dal Direttore generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici.
5. E' convocato dal Direttore dell'ICDE ed è composto da cinque membri, così individuati: il Direttore stesso; due responsabili delle articolazioni scientifiche interne all'ICDE; due membri esterni scelti dal Direttore generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici tra una rosa di nominativi proposta dal Direttore dell'ICDE tra esperti di alta qualificazione nel campo disciplinare e tematico di attività dell'ICDE operanti in altre pubbliche amministrazioni ovvero in istituzioni private italiane e straniere.
6. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.
7. I componenti del Consiglio scientifico durano in carica tre anni, possono essere confermati una sola volta e la loro partecipazione è a titolo gratuito.

Art. 6
Servizio per la programmazione dell'attività espositiva, di ricerca e censimento e per il collegamento con gli organi centrali e periferici del Ministero

1. Il Servizio svolge i seguenti compiti:
a) elabora programmi di catalogazione fissandone le metodologie e dandone informazione agli enti locali interessati;
b) promuove e consolida le attività di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio etnoantropologico;
c) progetta e realizza interventi relativi a speciali settori dei beni etnoantropologici o ad esigenze di particolare rilievo e complessità;
d) studia e sperimenta nuove tecniche di intervento e le relative metodologie;
e) formula, sulla base di criteri unitari, il piano nazionale di tutela e valorizzazione dei beni etnoantropologici.

2. La responsabilità del Servizio è affidata a un funzionario appartenente all'area tecnico-scientifica.

Art. 7

Laboratori per il rilevamento dei beni interessanti il patrimonio etnoantropologico

1. I Laboratori di cui all'articolo 3, lettera b) provvedono ad effettuare i rilevamenti di dati necessari alla catalogazione, documentazione e tutela dei beni etnoantropologici. Provvedono altresì alle rilevazioni fotografiche, cartografiche e filmiche ed alle registrazioni audiovisive necessarie.
2. La responsabilità dei Laboratori è affidata a funzionari appartenenti all'area tecnico-scientifica.

Art. 8

Servizio per l'ordinamento, l'elaborazione e l'utilizzazione dei dati

1. Il Servizio organizza i risultati raggiunti con le attività, finalizzandoli ad una loro utilizzazione culturale e sociale. Costituisce e gestisce l'archivio e la fototeca e cura gli altri archivi documentari.
2. Il Servizio gestisce un centro elaborazione dati in vista delle sue particolari finalità e ne cura il collegamento funzionale con gli analoghi servizi degli altri Istituti centrali e degli altri Uffici del Ministero, nonché con analoghi servizi di altre istituzioni nazionali e straniere o a carattere internazionale.
3. Cura inoltre la programmazione e la realizzazione delle pubblicazioni riguardanti le materie di cui agli articoli precedenti, nonché la pubblicazione di una relazione annuale sull'attività dell'amministrazione nello specifico settore.
4. La responsabilità del Servizio è affidata a un funzionario appartenente all'area tecnico-scientifica.

Art. 9

Servizio per la tutela, la valorizzazione e la divulgazione della conoscenza del patrimonio etnoantropologico

1. Il Servizio opera per approfondire la conoscenza delle diverse realtà del patrimonio etnoantropologico italiano al fine di assicurarne la tutela e per preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio.
2. Promuove la valorizzazione culturale ed economica del patrimonio etnoantropologico in vista di favorire lo sviluppo economico delle comunità locali.

3. Elabora, d'intesa con gli enti esterni, nazionali ed internazionali, una strategia integrata volta a coinvolgere l'insieme più vasto e diversificato dei beni localizzati sul territorio, per creare un'offerta che possa produrre un conseguente significativo sviluppo economico
4. La responsabilità del Servizio è affidata a un funzionario appartenente all'area tecnico-scientifica.

Art. 10
Servizio amministrativo

1. Il Servizio amministrativo si articola in uno o più uffici ai quali sono preposti funzionari amministrativi di livello non inferiore a C3 che coadiuvano il Direttore nello svolgimento dell'azione amministrativa e che coordinano gli uffici cui sono preposti.
2. Il funzionario amministrativo preposto all'ufficio di contabilità e bilancio firma per riscontro contabile le reversali di incasso e i mandati di pagamento.

Art. 11
Servizio tecnico

1. Il Servizio svolge attività di consulenza tecnica, provvede al corretto funzionamento e al collaudo degli strumenti, apparecchi e attrezzature dell'Istituto e segue le innovazioni tecnico-scientifiche in materia, ai fini dei necessari aggiornamenti.
2. Il Servizio svolge altresì le funzioni del servizio di prevenzione e tutela.
3. La direzione dell'ufficio è affidata a un funzionario appartenente all'area tecnica.

Art. 12
Segreteria tecnica

1. Una segreteria tecnica, alle dirette dipendenze del Direttore dell'ICDE, mantiene i collegamenti tra i Laboratori ed i Servizi.

Art. 13
Comitato di gestione

1. Presso l'ICDE è istituito un Comitato di gestione, nominato dal Direttore generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici e composto da:
a) il Direttore dell'ICDE che lo presiede;
b) il funzionario preposto all'ufficio di contabilità e bilancio;
c) un funzionario tecnico-scientifico, nominato tra una terna di nominativi individuati dal Direttore dell'ICDE, tra i responsabili dei Servizi o Laboratori;

d) un componente designato dal Direttore generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici;
e) un componente designato dalla Conferenza Stato – Regioni scelto tra professori universitari, o altre categorie di esperti nella materia di competenza dell'ICDE.
2. La partecipazione al Comitato di gestione non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo. I componenti di cui alle lettere c), d), e) durano in carica tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta. I criteri di scelta dei componenti di cui alle lettere d) ed e) sono indicati dal Segretario generale con circolare.
3. Il Comitato di gestione partecipa all'elaborazione dell'attività di programmazione e svolge funzioni di verifica sull'attuazione del programma, in coerenza con le direttive generali del Ministro e con gli altri atti di indirizzo.
4. Il Comitato di gestione, in particolare, provvede alla gestione delle somme assegnate all'ICDE, comprese quelle derivanti da proventi esterni; propone il piano di spesa annuale e pluriennale degli interventi ordinari e straordinari di competenza dell'ICDE, delibera il programma annuale e ne verifica la compatibilità finanziaria; approva il bilancio preventivo, le relative variazioni, il conto consuntivo; si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Direttore.
5. Il Comitato di gestione si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni tre mesi ed è convocato, in via straordinaria, dal Direttore o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
6. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

TITOLO II
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELL'ISTITUTO CENTRALE PER LA DEMOETNOANTROPOLOGIA

Art. 14
Autonomia amministrativa - contabile e risorse finanziarie

1. L'ICDE è dotato di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento, con esclusione di quelle del personale.
2. Le entrate pervengono:

-da ordini di accreditamento e di pagamento del competente centro di responsabilità ministeriale;
-da versamenti presso l'istituto bancario che gestisce il servizio di tesoreria, mediante reversali di incasso effettuati da terzi, pubblici e privati.

Art. 15
Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'ICDE comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e ad esso si riferiscono il bilancio preventivo e il conto consuntivo che vanno formulati in termini di competenza e di cassa.

Art. 16
Deliberazione di bilancio preventivo, variazioni al bilancio e conto consuntivo

1. Il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio e il conto consuntivo dell'ICDE sono deliberati dal Comitato di gestione.
2. Le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo, le variazioni e il conto consuntivo sono trasmesse entro quindici giorni alla Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici.
3. Le deliberazioni soggette ad approvazione divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte della Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici.

Art. 17
Bilancio preventivo

1. Il Comitato di gestione entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio preventivo.
2. Quando l'approvazione del bilancio preventivo non interviene prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui lo stesso si riferisce, il Ministero può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, fissandone i limiti di importo.
3. Tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale.
4. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio preventivo indica:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.
5. Nel bilancio preventivo è iscritto, come prima posta dell'entrata, l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
6. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacità operative dell'ICDE. Il Comitato di gestione, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.
7. Il bilancio preventivo è composto: dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico redatto in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70". Costituiscono allegati al bilancio preventivo annuale: il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione.
8. Al bilancio preventivo è unita copia del verbale di deliberazione del Comitato di gestione.

Art. 18
Variazioni al bilancio

1. Le variazioni alle iniziali previsioni di bilancio, qualora nel corso della gestione gli stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze dell'ICDE, oppure si verifichino maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali, sono deliberate non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario al quale attiene il preventivo di spesa cui si riferiscono e trasmesse alla Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici entro quindici giorni dalla data della loro deliberazione da parte del Comitato di gestione.
2. Le spese complessivamente impegnate non possono, in ogni caso, superare le entrate complessivamente accertate.

Art. 19
Conto consuntivo

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario dell'ICDE sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.
2. Il conto consuntivo viene deliberato, unitamente ad una nota illustrativa dal Direttore e viene deliberato dal Comitato di gestione entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
3. Il conto consuntivo è composto dal rendiconto finanziario e dal conto economico.
4. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione dell'ICDE. Esso è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione e espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato all'articolo 17.
5. Il conto economico, redatto in conformità al preventivo economico di cui all'articolo 17, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.
6. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa che deve evidenziare i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 4.

Art. 20
Fondo di riserva

1. Nel bilancio preventivo di spesa dell'ICDE è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva non superiore al 3% delle spese correnti di competenza, destinato a far fronte a spese impreviste che si verifichino nel corso del periodo di gestione.
2. Da tale fondo, a carico del quale non possono essere emessi ordini di pagamento, sono tratte, previa delibera del Comitato di gestione, le somme occorrenti per integrare gli stanziamenti dei capitoli riguardanti gli oneri relativi alle anzidette necessità.

Art. 21
Capitoli di bilancio

1. Le spese dell'ICDE sono contenute nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli di bilancio. Ad eventuali maggiori esigenze finanziarie che si verifichino in corso del periodo di gestione, si fa fronte:

- con prelievo dall'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, iscritto come prima posta del bilancio preventivo relativo all'anno successivo a quello cui il detto avanzo si riferisce;
- con l'impiego di eventuali nuove o maggiori entrate accertate;
- mediante storni delle somme necessarie da capitoli di spesa che presentino disponibilità finanziarie, che non si preveda di voler impiegare nel corso del periodo di gestione.

Art. 22

Servizio di tesoreria e cassa; reversali di incasso

1. Il Servizio di tesoreria e di cassa dell'ICDE è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un'unica banca di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e svolto secondo le modalità indicate in un'apposita convenzione approvata dal Comitato di gestione.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.
3. In particolare, compete al detto istituto bancario incaricato del servizio di cassa:
a) riscuotere le assegnazioni annuali disposte dal Ministero a favore dell'ICDE per il suo funzionamento e per le spese d'ufficio;
b) riscuotere i proventi derivanti all'ICDE dallo svolgimento delle sue attività o comunque altra somma o provento destinato all'ICDE o ad esso affidato per scopi particolari;
c) pagare le spese stanziate in bilancio sopra ordini e assegni firmati dal Direttore o in caso di sua assenza o impedimento da un funzionario direttivo a ciò delegato dal Comitato di gestione;
d) provvedere alla custodia dei titoli e dei valori di spettanza dell'ICDE o affidati al medesimo a titolo di deposito.
4. Il servizio di cassa è espletato mediante un unico conto corrente.
5. Per far fronte al pagamento delle spese minute il Comitato di gestione delibera un'anticipazione al funzionario amministrativo preposto all'ufficio di contabilità e bilancio nella misura che reputa necessaria e comunque non superiore a Euro 1.000,00 annui; le spese relative sono autorizzate dal Direttore dell'ICDE. L'anticipazione viene reintegrata quando occorra con delibera del Comitato di gestione, su presentazione dei rendiconti e dei relativi documenti di spesa vistati dal Direttore. Alla fine dell'esercizio finanziario il funzionario amministrativo preposto all'ufficio di contabilità e bilancio versa all'istituto bancario che fa servizio di cassa la somma residua ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.

6. Le reversali di incasso e i mandati di pagamento contengono gli elementi essenziali per essi previsti nel regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

Art. 23
Attività contrattuale

1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività contrattuale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia.
2. Le spese da farsi in economia sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.
3. I contratti sono stipulati dal Direttore sulla base della deliberazione che ne autorizza la relativa spesa approvata dal Comitato di gestione. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte da un funzionario amministrativo individuato dal Direttore.

Art. 24
Disciplina dei beni d'uso

1. I beni dell'ICDE appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso all'ICDE stesso.
2. Per tali beni si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal Direttore dell'ICDE. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.
3. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

Il presente decreto sarà inviato agli organi competenti per il prescritto controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 07 OTT. 2008

IL MINISTRO